

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 29 luglio 1965 concernente il ricorso del Comune di Breno
contro l'atto di costituzione del Consorzio raccolta immondizie
del medio e alto Malcantone

(del 24 settembre 1965)

1. Con risoluzione 12 marzo 1965 il Consiglio di Stato costituiva, con sede a Novaggio, presso il Municipio, un Consorzio obbligatorio per la creazione e l'esercizio di un servizio di raccolta delle immondizie e dei rifiuti domestici fra i Comuni di Novaggio, Astano, Curio, Bedigliora, Vezio, Fescoggia, Migliegla, Mugena, Breno.

Al Consorzio possono aderire, o possono essere chiamati a far parte, anche altri Comuni della zona, se le esigenze dell'organizzazione del servizio lo consentono.

2. Contro il decreto di consorzio ricorreva tempestivamente al Gran Consiglio, l'11 aprile 1965, il Comune di Breno adducendo, sostanzialmente, due ordini di motivi:

- a) assume il ricorrente di avere già trovato una soluzione razionale, attraverso una propria organizzazione, alla questione dell'igiene dell'abitato e alla raccolta delle spazzature scegliendo, come luogo di deposito, un valloncetto molto profondo, in campagna, lontano dalle strade e dalle abitazioni, nascosto alla vista dei passanti, in cui già vengono immessi alcuni scarichi di acque luride, che verrebbe incanalato, coperto ermeticamente e dotato di ogni accorgimento tecnico, assicurando così al luogo di deposito dei rifiuti tutte le garanzie igieniche volute dall'Autorità cantonale;

- b) Il servizio di raccolta delle immondizie e dei rifiuti domestici organizzato su basi consortili, sarebbe per provocare, poi, come afferma il ricorrente, un ingente onere finanziario, assolutamente sproporzionato all'effettiva utilità del servizio, tale da portare il Comune in regime di compensazione intercomunale.

3. Nel messaggio che ne occupa il Consiglio di Stato osserva, dopo aver sottolineato che la raccolta delle spazzature tramite la costituzione di consorzi fra i Comuni per risolvere regionalmente e più razionalmente il problema è, praticamente, in atto o in procinto di essere effettuata in tutto il Cantone, che l'inclusione del Comune di Breno nel Consorzio obbligatorio venne risolta a seguito di un sopralluogo effettuato dal Dipartimento delle opere sociali e dopo aver accertato che il deposito comunale non era mai stato riconosciuto idoneo dal Dipartimento stesso, conformemente alle disposizioni della legge sanitaria.

Nel merito del ricorso il Consiglio di Stato sottolinea la convenienza finanziaria dell'adesione del Comune di Breno a un servizio consorziale di raccolta dei rifiuti; infatti un servizio autonomo, una volta la settimana, verrebbe a costare al ricorrente l'importo di Fr. 4.500,—, mentre che l'appalto del Consorzio prevede una spesa di Fr. 3.358,— per un servizio bisettimanale durante 6 mesi estivi e settimanale durante i rimanenti 6 mesi.

Dal profilo tecnico-igienico, dice il messaggio, lo Stato, sussidiando il centro di distruzione dei rifiuti attraverso incenerimento, tende all'eliminazione di tutti i depositi di rifiuti.

Conclude il Consiglio di Stato per la reiezione del ricorso del Comune di Breno.

4. La Commissione della Legislazione intende, una volta ancora, attirare l'attenzione sui compiti, invero di non lieve momento, che incombono allo Stato per tutelare l'igiene del suolo e dell'abitato e per la protezione delle acque dall'inquinamento.

Il problema della raccolta e distruzione dei rifiuti è, fra altri, uno dei mezzi più importanti per conseguire tali scopi e deve essere realizzato, quando i Comuni non lo possono risolvere con l'introduzione di un proprio servizio, con la costituzione di consorzi fra i Comuni.

Il Consorzio di raccolta delle immondizie e dei rifiuti domestici fra i Comuni del medio e alto Malcantone rientra nell'ambito della politica di risanamento igienico promossa dal Cantone e l'esclusione del Comune di Breno mal si concilia con la protezione degli interessi generali che il Consorzio persegue.

Rettamente, infatti, il messaggio rileva che una regione turistica come quella dell'alto e medio Malcantone va difesa non solamente dal profilo igienico ma anche per gli aspetti paesaggistici, minacciati dall'esistenza dei depositi di rifiuti.

Dagli atti non risulta che le misure tecnico-igieniche adottate, o da adottare, dal Comune di Breno, siano tali da eliminare le molestie dovute al fumo, ai cattivi odori, alla proliferazione dei topi, all'inquinamento del corso d'acqua sottostante, ecc., che il deposito comunale di rifiuti sarà certamente per provocare.

Finanziariamente l'inclusione del Comune di Breno nel Consorzio obbligatorio comporta per il ricorrente un onere sopportabile, se appena si osserva che il contributo verrà soluto non solamente dagli abitanti del Comune (210), ma anche dai turisti che nel periodo estivo eleggono Breno a sede delle loro vacanze, in ispecie dalla colonia di vacanze del Comune di Lugano.

Per le ragioni sopra esposte, in adesione alle conclusioni del Consiglio di Stato, la Commissione della Legislazione propone di respingere il ricorso del Comune di Breno contro la sua inclusione nel costituito Consorzio obbligatorio di raccolta delle immondizie e dei rifiuti domestici fra i Comuni del medio e alto Malcantone.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Staffieri, relatore

Agostinetti — Bernasconi — Bezzola —
Bignasca — Bordoni — Celio — Induni
— Masoni
